



CONSORZIO ECOLOGICO CUNESE

VERBALE DI GARA n. 3 del 18/05/2023 (seduta riservata)

OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani differenziati e indifferenziati da avviare a recupero/trattamento/smaltimento, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 255 Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Lotto unico. 54 Comuni. Periodo 1/6/2023 – 31/5/2030.

Importo stimato: Euro 285.792.850,27, di cui Euro 89.880,92 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge.

CIG: 95524860D3 - Gara di appalto telematica.

* * *

PREMESSO CHE

- Con determina a contrarre n. 198 del 19-12-2022 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani differenziati e indifferenziati da avviare a recupero/trattamento/smaltimento, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 255 Criteri Ambientali Minimi (CAM) Lotto unico. 54 Comuni. Periodo 1/06/2023-

31/05/2030.


- con la medesima determinazione sono stati contestualmente approvati il bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 19/12/22 e sulla G.U.R.I. in data 23/12/2022, nonché tutta la documentazione allo scopo predisposta, pubblicata sulla Piattaforma Telematica "Traspare" in dotazione del CEC, in data 23/12/23, con scadenza termine per la richiesta del sopralluogo fissato per il giorno 24 Febbraio 2023 ed il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 21 marzo 2023 alle ore 09:00;

- nel suddetto atto viene confermato come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Testa Simona, ai sensi dell'art. 15 del vigente "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

- l'estratto dell'avviso di gara è stato inoltre pubblicato su due quotidiani Nazionali (Italia Oggi in data 03/01/2023 e Milano Finanza in data 03/01/2023) e su due quotidiani locali (La Stampa edizione Cuneo in data 03/01/2023 ed Il Giornale del Piemonte in data 03/01/2023);

- per la conservazione delle offerte sono state adottate le seguenti cautele: le buste virtuali sono conservate sul portale delle gare telematiche "Traspare";

- che con verbale n° 1 del 22/03/2023 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nella busta virtuale A di tutte le ditte partecipanti; come previsto dal Disciplinare di Gara, e come previsto dal Disciplinare di Gara, il Rup procederà in seduta riservata alle verifiche in ordine alla completezza delle dichiarazioni rese da parte di tutti i Concorrenti;



- che con verbale n. 2 de 18/04/2023 si è proceduto alla disamina della documentazione amministrativa delle concorrenti in seduta privata, all'esito della quale sono state trasmesse rispettivamente: (i) in data 19/04/2023, nota prot. 1036 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione nei confronti della CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.; (ii) in data 27/04/2023, note di richiesta di chiarimenti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 alle concorrenti sotto riportate.

TUTTO CIO' PREMESSO


Si richiamano i verbali 1 del 22 marzo 2023 ed il n° 2 del 18/04/2023

Il Rup inviava le richieste di integrazione amministrativa ai seguenti operatori economici:

- San Germano S.p.A, con pec del 27 aprile 2023 prot. 1081;
- R.T.I. costituendo De Vizia Transfer SpA• ECONORD SPA, con pec del 27 aprile 2023 prot. n° 1080;
- Teknoservice srl, con pec del 27 aprile prot. 1082
- Calabria Maceri e Servizi S.p.A, con pec del 19 aprile 2023 prot..1036, "avvio del procedimento di esclusione"

All'esito della verifica della documentazione amministrativa pervenuta dalla ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A, sono state ritenute esaustive le note trasmesse in quanto, relativamente al punto 6.3.1 del Disciplinare, lettera a), il Comune di Rende ha reso un certificato di regolare esecuzione del servizio porta a porta verso tutta la popolazione residente, pari a 36.434 (al 31/12/22) oltre a ca. 35.000 studenti, in maniera continuativa dal 2019 al 2022.

Considerato che il punto 6.3.1 lettera a) contempla la popolazione servita e



non la popolazione residente istat, il requisito risulta assolto e non risulta necessaria alcuna ulteriore verifica in merito al servizio reso per il Comune di Guardia Piemontese siccome il servizio reso per il Comune di Rende soddisfa di per sé il requisito.


Per quanto riguarda, poi, i contratti di avvalimento sono state fornite le prove relative ai requisiti previsti dal disciplinare di gara, al punto 6.3.1 lett. b) per la ditta ausiliaria Assoplast srl e al punto 6.3.1 lett. c) per la ditta ausiliaria ArtCo Soc. Coop.

In un'ottica di massima partecipazione si ritiene che l'integrazione documentale sia idonea a comprovare il possesso del requisito, anche considerato il fatto che la concorrente ha utilizzato per la redazione del contratto di avvalimento il modello E1 predisposto dalla Stazione Appaltante, che non richiedeva la previa indicazione dei servizi svolti in forza dei quali l'ausiliaria possiede il requisito prestato.

Si evidenzia peraltro che ArtCo Soc. Coop. ha indicato nel DGUE l'elenco dei servizi prestati in forza dei quali possiede il requisito mentre la mancata indicazione da parte dell'ausiliaria Assoplast risulta soccorribile con soccorso istruttorio.

Positivamente valutate le osservazioni e la documentazione presentata dalla concorrente Calabria Maceri e Servizi S.p.A, il RUP ritiene di poter archiviare il procedimento per l'esclusione della stessa dalla gara.

Il RUP rileva altresì che unitamente al riscontro della nota prot. 1036 di avvio del procedimento di esclusione, la concorrente Calabria Maceri e Servizi S.p.A



ha trasmesso, in forma autonoma, la polizza fideiussoria della garanzia provvisoria che risultava mancante come riportato sul verbale 1 del 22/03/23.


Il RUP ritiene che la produzione spontanea della cauzione provvisoria, firmata digitalmente in data precedente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, sia idonea a colmare la lacuna documentale iniziale, rendendo superfluo attivare il soccorso istruttorio sotto tale profilo.

Il RUP evidenzia invece che procederà ad avviare, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Decreto Legislativo 50/2016, il subprocedimento di soccorso istruttorio in quanto:

- nell'allegato C lettera L, la ditta Calabria Maceri e Servizi S.p.A ha dichiarato di essere stata vittima del reato di concussione... OMISSIS ... e di non aver denunciato i fatti, mentre nell'Allegato DGUE parte III, punto D, punto 5 dichiara di averli denunciati;
- come richiamato dal verbale 1 del 22/03/2023, risultano mancanti le dichiarazioni degli allegati A e D delle due ditte ausiliarie. Si rileva che la presentazione di tale documentazione per le ditte ausiliarie non era prevista all'art. 14.4 del Disciplinare, ma era tuttavia indicata la necessità di compilazione di tali allegati nel frontespizio degli allegati stessi (A e D) predisposti dalla Stazione Appaltante.

Per quanto concerne la concorrente Calabria Maceri e Servizi S.p.A, il RUP rinvia la decisione sull'ammissione della concorrente all'esito della documentazione che verrà presentata in sede di soccorso istruttorio.

Il RUP prende atto dell'avvenuta presentazione da parte delle concorrenti



San Germano, De Vizia Transfer S.p.A e Tekno Service S.r.l. della documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio.

Procede quindi all'esame della relativa documentazione seguendo l'ordine previsto sulla piattaforma Traspare.

SAN GERMANO Spa

Con riferimento a quanto richiesto al punto 1 della lettera di soccorso istruttorio, relativamente al decreto penale di condanna n. 492/2018, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che il decreto penale di condanna non incida sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il decreto penale di condanna risulta essere stato opposto e la tempestiva opposizione dei decreti penali comporta ex lege la revoca dei medesimi, ai sensi dell'art. 464 c.p.p..

Parte della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l'avvenuta opposizione del decreto penale di condanna "priva il decreto dei suoi effetti tipici cagionandone la revoca automatica; pertanto esso deve essere considerato dalla stazione appaltante tamquam non esset e, a differenza di una sentenza di condanna non definitiva, non può essere utilizzato per il giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico, per l'impossibilità di ric collegare effetti vincolanti ad un accertamento sommario e privo di contraddittorio, quale è quello posto alla base del decreto penale di condanna e la irrilevanza ai fini della gara" (T.A.R. Piemonte n. 576/2019);

- il decreto penale n. 492/2018 è relativo ad un reato che risulta essere

prescritto e, in ogni caso, è caratterizzato da lieve entità per le ragioni indicate dalla Concorrente nelle controdeduzioni, che dà anche atto dell'avvenuta adozione di idonee misure di self-cleaning per evitare ulteriori illeciti.


Con riferimento a quanto richiesto al punto 2 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che la circostanza non incida sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- risultano essere state archiviate le indagini preliminari avviate nei confronti del Sig. OMISSIS;
- la concorrente risulta aver adottato misure di self-cleaning per evitare ulteriori illeciti;
- non risulta essere stato adottato né un decreto di rinvio a giudizio né provvedimenti di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, con la conseguenza che v'è stata alcun accertamento, neanche in via embrionale, della responsabilità dell'indagato.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.


Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che la circostanza non incida sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico siccome trattasi di mera pendenza di indagini preliminari,



senza che sia stato adottato né un decreto di rinvio a giudizio né misure cautelari personali o patrimoniali.

Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha statuito che: "Il collegio non ignora certo la giurisprudenza secondo cui la sussistenza di condanne, ancorché non definitive e quindi prive di effetti escludenti automatici, o anche solo il coinvolgimento in gravi vicende di carattere penale, può essere valutata dalla stazione appaltante di gravità tale da incidere sulla moralità professionale del concorrente e quindi idonea ad incrinare il necessario rapporto fiduciario tra le parti contraenti, con conseguente esclusione da una gara. Tanto premesso è tuttavia evidente come si tratti di una valutazione di estrema delicatezza (...) Ora, nel caso di specie, la quasi totalità dei casi concerne vicende che si trovano in fase di indagini preliminari e dunque per le quali, non solo opera la presunzione di innocenza del soggetto interessato, ma, soprattutto, opera rispetto ai terzi il segreto istruttorio. In sostanza l'amministrazione, salvo ed essere il soggetto offeso, non è neppure nella condizione di conoscere e valutare le vicende oggetto di indagine per esprimere, appunto, quel concreto giudizio di inaffidabilità per supportare il quale è onerata di esplicitare congrue giustificazioni" (Tar Piemonte, I, 6.10.2020, n. 590).

Anche le Linee Guida n. 6 dell'ANAC affermano che "È stata confermata anche la possibile rilevanza ostativa dei provvedimenti di rinvio a giudizio (si veda la Sentenza del TAR Roma, 28.07.2020 n. 8821), con la precisazione che possono essere valorizzati gli atti di indagine compiuti nel procedimento penale (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 620 del 2013), con



particolare riferimento all'adozione di misure cautelari o al rinvio a giudizio, che segna una valutazione del GUP in ordine alla tenuta del quadro probatorio definito dalle indagini".

Si ritiene quindi che la mera conclusione delle indagini preliminari, senza adozione di un decreto di rinvio a giudizio, non sia idonea a incidere sulla moralità professionale del concorrente.


In relazione alle penali contrattuali di cui al punto 4, il RUP rileva quanto segue:

la penale irrogata dal Comune di La Maddalena risulta di lieve entità in quanto inferiore al 1% dell'importo contrattuale del rispettivo contratto d'appalto (soglia di rilevanza individuata dalle Linee Guida ANAC).

Con riferimento alla penale del Comune di Siniscola, il Comune ha rilasciato nel 2022 il certificato di regolare esecuzione del servizio. Inoltre, si evidenzia che le penali in questione sono state annullate dal Tribunale di Cagliari con sentenza in data 06/03/2023.

Inoltre, le penali sono risalenti all'anno 2013 cioè alla fase iniziale dell'appalto, e risulta decorso il termine di rilevanza degli illeciti professionali (pari a tre anni dalla data del fatto) previsto dall'art. 57 c. 7 della Direttiva UE 24/2014, anche considerato che parte della giurisprudenza amministrativa non ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 80 c. 10 D. Lgs. 50/2016 alle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice.

Alla luce di quanto esposto, il RUP, rilevata la completezza della documentazione prodotta e dei chiarimenti forniti, dichiara che nulla osta all'ammissione alla gara della concorrente SAN GERMANO SpA.



RTI Transfer SpA -Econord S.p.A.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 1 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- la concorrente ha dichiarato l'avvenuta assoluzione degli imputati nel giudizio nei confronti del Sig. OMISSIS;

- la concorrente ha in ogni caso dichiarato di aver risarcito le parti civili costituite nel giudizio.


Con riferimento a quanto richiesto al punto 2 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- i fatti concernono soggetti che sono cessati da oltre un anno rispetto alla data di indizione della gara che ci occupa;

- risulta decorso il termine di rilevanza degli illeciti professionali (pari a tre anni dalla data del fatto) previsto dall'art. 57 c. 7 della Direttiva UE 24/2014,

anche considerato che parte della giurisprudenza amministrativa non ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 80 c. 10 D. Lgs. 50/2016 alle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice;



- non risulta ancora stato adottato il decreto a rinvio a giudizio né alcun provvedimento di condanna, neppure in via non definitiva, che possa accertare l'addebitabilità delle condotte contestate;

- la Corte di Cassazione ha diminuito la somma oggetto di sequestro;

- la concorrente ha dato atto di aver adottato misure di self cleaning volte ad evitare la commissione di ulteriori illeciti;

- la concorrente ha dato atto di aver positivamente partecipato a plurime gare d'appalto successivamente alle circostanze in questione, con adozione dei relativi procedimenti di ammissione.


Quanto sopra rileva anche per quanto concerne l'esame delle circostanze richieste al punto 5 in ordine all'esclusione dalla gara INVA, che è stata disposta per le questioni sopra analizzate.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- risulta che la rescissione contrattuale sia ancora sub judice e, da dichiarazione della concorrente, sia in corso di definizione in via transattiva;

- la rescissione contrattuale non ha comportato il venir meno del rapporto fiduciario tra l'Ente committente e la concorrente siccome sono stati prodotti provvedimenti con i quali Irpiniambiente ha ammesso la concorrente a due gare successivamente al provvedimento di decadenza.




Con riferimento a quanto richiesto al punto 4 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- l'esclusione concerne l'omessa dichiarazione di circostanze rilevanti ex art. 80 CCP in altra gara;

- la giurisprudenza afferma che: "Si intende in particolare ribadire che non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione da una determinata procedura di gara, in sé considerato quando l'esclusione è stata disposta per avere dichiarato circostanze non veritiere o reso dichiarazioni incomplete poiché gli effetti del mendacio e della reticenza di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, rilevano soltanto nell'ambito di una determinata procedura di selezione, a meno che il primo non abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico dell'Anac ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, III, 3 febbraio 2021, n. 1000, nonché la già citata sentenza n. 6490/2019, che richiama i principi espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di cui a Cons. di Stato, V, 26 luglio 2018, n. 4594; id. V, 13 settembre 2018, n. 5365; V, 21 novembre 2018, n. 6576; V, 9 gennaio 2019, n. 196; V, 24 gennaio 2019, n. 597); a tali fattispecie è riferito il fenomeno, stigmatizzato da una parte della giurisprudenza, delle c.d. esclusioni a strascico, che si determina se l'esclusione disposta per il solo fatto della dichiarazione omessa o incompleta sia



ritenuta, in sé, indice di inaffidabilità dello stesso operatore economico in altra procedura di gara” (Cons. Stato, Sez. V, 10/01/2022, n. 166);


- considerato che l'eventuale presentazione di false dichiarazioni in una precedente gara non può assumere rilevanza nelle gare successive, con la conseguenza che tale circostanza non può comportare il venir meno della moralità professionale.

Con riferimento a quanto richiesto al punto B della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni: la penale è risalente all'anno 2017 e risulta decorso il termine di rilevanza degli illeciti professionali (pari a tre anni dalla data del fatto) previsto dall'art. 57 c. 7 della Direttiva UE 24/2014, anche considerato che parte della giurisprudenza amministrativa non ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 80 c. 10 D. Lgs. 50/2016 alle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice. alla luce di quanto esposto, si ritiene che nulla osti all'ammissione della concorrente alla gara.

A.T.I. TEKNOSERVICE srl/GEMA

Con riferimento a quanto richiesto al punto 1 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.



Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- da quanto prodotto risulta che il procedimento penale è pendente, senza che sia stato adottato un provvedimento di condanna che accerti, anche in via non definitiva, la responsabilità della concorrente;

- le visure dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dell'impresa non presentano alcun provvedimento adottato nei confronti di Teknoservice Srl;

- sulla questione si è espresso, con esito favorevole, un commissario ad acta nominato dal Tar Piemonte, il quale ha formulato un vaglio positivo sulla moralità professionale di Teknoservice Srl nonché plurime stazioni appaltanti hanno ritenuto irrilevante la circostanza in esame;


- anche il giudice amministrativo (Tar Liguria n. 117/2022) ha avallato il provvedimento di ammissione di Teknoservice Srl, dando rilievo al fatto che perdurano i rapporti tra Teknoservice Srl e il Comune di Giugliano;

- la concorrente ha dato atto di aver adottato misure di self-cleaning per evitare la commissione di ulteriori illeciti.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 2 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il sig. OMISSIS risulta essere cessato dalla carica oltre un anno prima



dell'indizione della gara che ci occupa;

- non risultano adottate sanzioni amministrative nei confronti della società

ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come risulta dalle visure dei casellari pro-

dotte dalla concorrente;

- la condanna irrogata nei confronti del sig. OMISSIS non risulta definitiva

e ha previsto l'irrogazione di pene di tenue entità;

- la società ha dato atto di aver adottato misure di self-cleaning nonché di

aver adottato un modello 231/2001 per evitare la commissione di nuovi

illeciti;

- la società ha altresì dato prova della valutazione di irrilevanza delle cir-

costanze in esame da parte di un rilevante numero di stazioni appaltanti.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 3 della lettera di soccorso istrut-

torio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla

Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ri-

tiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed inte-

grità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il sequestro dell'area di Toritto è stato revocato dall'autorità competente;

- la società risulta aver adempiuto alle prescrizioni disposte dall'Arpa non-

ché ha effettuato il pagamento della sanzione irrogata;

- a seguito di tali adempimenti, la contravvenzione è stata dichiarata

estinta;

- in ogni caso l'importo della sanzione irrogata non risulta di particolare

rilevanza economica.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 4.a-c della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:


- il procedimento relativo all'area di Canosa di Puglia risulta pendente nella fase di indagini preliminari, senza che vi sia stato un accertamento, neppure con condanna non definitiva, dell'addebitabilità delle condotte in capo all'impresa,

- dagli atti di sequestro risulta che la problematica contestata non è oggetto di certo accertamento in quanto si legge che «si riscontra che le acque reflue miste al percolato prodotto dai rifiuti ivi compattati confluiscano nella griglia ma presumibilmente non si immettono correttamente e completamente nelle previste cisterne».

Con riferimento a quanto richiesto al punto 4.d-g della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- il procedimento relativo al capannone di Pozzuoli risulta pendente nella fase di indagini, senza che vi sia stato un accertamento, neppure con condanna non definitiva, dell'addebitabilità delle condotte in capo all'impresa,



- la società risulta aver effettuato il pagamento della sanzione irrogata;
- a seguito di tali adempimenti, la contravvenzione è estinta;


- in ogni caso l'importo della sanzione irrogata non risulta di particolare rilevanza economica.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 4.h e 6 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- l'annullamento dell'aggiudicazione concerne l'omessa dichiarazione di circostanze rilevanti ex art. 80 CCP in altra gara;

- la giurisprudenza afferma che: "Si intende in particolare ribadire che non è oggetto di obbligo dichiarativo il provvedimento di esclusione da una determinata procedura di gara, in sé considerato quando l'esclusione è stata disposta per avere dichiarato circostanze non veritiere o reso dichiarazioni incomplete poiché gli effetti del mendacio e della reticenza di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, rilevano soltanto nell'ambito di una determinata procedura di selezione, a meno che il primo non abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico dell'Anac ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, III, 3 febbraio 2021, n. 1000, nonché la già citata sentenza n. 6490/2019, che richiama i principi espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di cui a Cons. di Stato,



V, 26 luglio 2018, n. 4594; id. V, 13 settembre 2018, n. 5365; V, 21 novembre 2018, n. 6576; V, 9 gennaio 2019, n. 196; V, 24 gennaio 2019, n. 597);

a tali fattispecie è riferito il fenomeno, stigmatizzato da una parte della giurisprudenza, delle c.d. esclusioni a strascico, che si determina se l'esclusione disposta per il solo fatto della dichiarazione omessa o incompleta sia ritenuta, in sé, indice di inaffidabilità dello stesso operatore economico in altra procedura di gara" (Cons. Stato, Sez. V, 10/01/2022, n. 166);

- considerato che l'eventuale presentazione di false dichiarazioni in una precedente gara non può assumere rilevanza nelle gare successive, con la conseguenza che tale circostanza non può comportare il venir meno della moralità professionale.

Con riferimento a quanto richiesto al punto 5 della lettera di soccorso istruttorio, il RUP rileva la completezza della documentazione prodotta dalla Concorrente.

Visionata tale documentazione e le controdeduzioni prodotte, il RUP ritiene che le circostanze in questione non incidano sull'affidabilità ed integrità dell'operatore economico per le seguenti ragioni:

- la concorrente ha richiamato un precedente del Giudice Amministrativo che ha riconosciuto l'irrilevanza della circostanza sulla valutazione della moralità professionale;

- la concorrente risulta aver proposto impugnativa giudiziale avverso le contestazioni in questione;

- le osservazioni prodotte dalla concorrente pongono dubbi sulla legittimità delle contestazioni mosse dalla Stazione Appaltante.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che nulla osti all'ammissione della concorrente alla gara.


Anche con riferimento alla concorrente R.T.I. Docks Lanterna S.p.A - Ideal-service Soc. Coop. - Coop. Soc. P.G. Frassati di produzione lavoro S.C.S.

E.T.S., richiamato quanto già indicato nel verbale n. 2, si rileva che nulla osta all'ammissione della concorrente alla gara.


Le operazioni di gara della seduta riservata si concludono definitivamente alle ore 12:10 del 18/05/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RUP (Simona Testa)




Assistente al Rup (Eva Cismondi)



pp.

water

ali



Cuneo lì 18/05/2023

Spett.le CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A

Via MARCO POLO C.DA LECCO n. SNC

RENDE (CS)

Tramite PEC CALABRAMACERI@PEC-PMI.IT

OGGETTO: Procedura per il Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani differenziati e indifferenziati da avviare a recupero/trattamento/smaltimento, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell'ambiente ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 255 Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Lotto unico. 54 Comuni. Periodo 1/06/2023-31/05/2030. dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani e di igiene urbana. Cig: 95524860D3.

Soccorso Istruttorio

In esito alla ns. richiesta 1036/2023 del 19/04/2023 avente per oggetto **“Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara”** e con riferimento alla Vs. documentazione trasmessa in data 29/4/2023 ed assunta a ns. protocollo con il ns. 1109/2023, si comunica che le Vs. osservazioni sono state accolte positivamente.

Ad ogni buon conto, dall'esame della documentazione amministrativa prodotta dalla Vs. Spett.le Società per la procedura in oggetto, sono state rilevate le seguenti carenze documentali/necessità istruttorie.

1. Risulta mancante la Garanzia Provvisoria come previsto ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare di Gara.

Tale carenza risulta sanabile mediante l'attivazione di soccorso istruttorio.

Tuttavia, si prende atto che la Vs. Società ha trasmesso spontaneamente a mezzo pec in data 29/04/2023 (assunto a ns. prot. 1109) l'originale digitale della predetta cauzione, firmata digitalmente dal garante e dal garantito.

Detta produzione spontanea risulta idonea a sanare l'iniziale carenza documentale e, pertanto, si ritiene che non sia necessario richiedere ulteriori documenti a Codesta Spett.le Società.

2. Nell'allegato C lettera L, la Vs. Società dichiara di essere stata vittima del reato di concussione... OMISSIS ... e di non aver denunciato i fatti, mentre nell'Allegato DGUE parte III, punto D, punto 5 dichiara di averli denunciati.

La sottoscritta RUP, pertanto, richiede chiarimenti istruttori in ordine a tali elementi.

In particolare si chiede di confermare che quanto indicato all'allegato C costituisce refuso e che la Vs. Spett.le Società ha effettivamente provveduto alla denuncia.

In caso di risposta positiva alla domanda di cui sopra, si chiede che la Vs. Spett.le Società produca in sede di soccorso istruttorio l'allegato C correttamente compilato, con la crocettatura del secondo periodo di cui al punto L).

3. Si chiede infine che venga prodotto l'Allegato A delle due società ausiliarie Assoplast srl e ArtCo srl nonché l'Allegato C delle due società ausiliarie Assoplast srl e ArtCo srl.

Ciò posto, al fine di consentire alla sottoscritta ogni valutazione sull'offerta amministrativa presentata, si chiede, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di rendere la documentazione e le informazioni sopra richieste.

Ciascun documento integrativo richiesto dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante; detti documenti dovranno essere trasmessi alla Stazione Appaltante mediante indirizzo pec.

La predetta documentazione integrativa sopra richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio fissato al 29/05/2023 (dieci giorni decorrenti dalla ricezione della presente comunicazione).

Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Simona Testa

(F.to digitalmente)